



VENEZIA

Via Ca' Marcello 10 – 30172 – Mestre – Tel. 041.2905909-911-912 Fax 041.2905907

Contratto di servizio

tra

la Cisl Scuola di **VENEZIA** (di seguito anche la "Committente")

e

l'avv. Fabrizia De Cuias (di seguito anche il "responsabile della protezione dei dati o DPO")

congiuntamente anche le parti

premessi

- la Committente opera nel settore della scuola statale, non statale e formazione professionale e fa parte della Federazione CISL SCUOLA;
- con riguardo al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche il GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e in particolare all'articolo 37, la Committente è tenuta a designare un responsabile della protezione dei dati personali (anche il DPO);
- il GDPR prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO quando le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 (art. 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del GDPR);
- l'obbligo della Committente discende dall'esercizio in via principale dell'attività sindacale secondo modalità che ne determinano, in base alle valutazioni operate dalla Committente in osservanza degli obblighi in tal senso discendenti dal Regolamento, la piena applicabilità dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lett. c);
- l'articolo 37, paragrafo 6, del GDPR prevede che il DPO "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"; altresì questi deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (articolo 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del GDPR);

- la Committente individua quale DPO l'avv. Fabrizia De Cui in base alle competenze e all'esperienza documentate e provate e altresì rispondenti a quelle richieste dal GDPR;
- l'avv. Fabrizia De Cui svolge i compiti di DPO per la struttura **PROVINCIALE di VENEZIA**, dalla sede della CISL SCUOLA E FORMAZIONE in via A. Bargoni, 8, Roma, come da nomina formalizzata ai sensi del presente contratto;
- la Committente, all'esito delle verifiche preliminari alla stipula del presente contratto, ha determinato che l'avv. Fabrizia De Cui sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'articolo 37 del GDPR e che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- la Committente si è dotata, ai fini di cui sopra, di prassi e procedure atte a dirigere la scelta del responsabile della protezione dei dati personali in modo consono e adeguato alle previsioni del GDPR;
- le parti, con il presente contratto, ritengono di addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione e che sia regolato secondo le condizioni di seguito elencate e descritte.

Tanto premesso le parti come in epigrafe individuate

convengono e stipulano quanto segue

1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche allorché solo richiamati e non materialmente ivi inclusi.

2. Oggetto del contratto

2.1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Committente affida al signor/alla signora che sottoscrivendo accetta, l'organizzazione e la gestione del servizio di cui all'articolo 39 del GDPR e la funzione di responsabile della protezione dei dati, a norma e in conformità delle previsioni di legge e delle pattuizioni del presente contratto.

2.2. Le attività commissionate riguardano il presidio e il controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte della Committente in riferimento a tutti i trattamenti da essa messi in atto. In particolare, esse prevedono che il DPO:

- a) informi e fornisca consulenza alla Committente, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegli l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche della Committente in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) informi, laddove necessario, la Committente delle carenze riscontrate, evidenziando le misure da adottare per porvi rimedio e i tempi per procedervi;
- d) informi e fornisca consulenza alla Committente sulla necessità di aggiornamento normativo e tecnico, con tempestività rispetto alle scadenze stabilite per l'eventuale adeguamento allorché ritenuto indispensabile;

- e) informi la Committente di ogni necessità dipendente dall'adeguamento a specifiche discipline discendenti, ad esempio, dai contratti di lavoro e dalla gestione del personale dipendente, dai provvedimenti in vigore dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, o dai contratti in essere con i fornitori della Committente e comunque relativi ai rapporti con provider esterni;
- f) fornisca consulenza e supporto in merito agli obblighi incombenti sulla Committente nel porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa applicabile; e, altresì, nel loro aggiornamento;
- g) fornisca consulenza e supporto alla Committente nella corretta adozione delle misure di sicurezza che siano conformi a quanto stabilito negli articoli 32 e ss. del GDPR; e comunque di quelle che si renda necessario implementare in ragione dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- h) indirizzi le attività necessarie a dare seguito e a attuare politiche, linee guida, procedure e regole di controllo per l'efficace protezione dei dati personali e la privacy degli interessati;
- i) assicuri la corretta gestione delle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, prevedendo modalità e procedure per la loro presa in carico e l'efficace e tempestivo riscontro agli istanti;
- l) supporti la Committente nelle operazioni di notificazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali di eventuali violazioni dei dati personali, oltre che in quelle di comunicazione, laddove necessario, alle persone eventualmente interessate dalle violazioni, e nell'individuazione e nella gestione delle misure remediali;
- m) fornisca, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e ne sorvegli lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR. In particolare il DPO potrà essere consultato per conoscere:
- se condurre o meno una DPIA;
 - quale metodologia adottare nel condurre una DPIA;
 - se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola;
 - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate;
 - se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno, e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al GDPR;
- n) cooperi con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e comunque con le autorità di controllo interessate;
- o) funga da punto di contatto con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e comunque con le autorità di controllo, per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettui, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione (ivi compresa quella relativa all'eventuale trasferimento dei dati all'estero);
- p) realizzi l'inventario dei trattamenti e tenga un registro di tali trattamenti sulla base delle informazioni fornite dalla Committente;
- q) rilasci report annuali o secondo diverse periodicità stabilite in accordo con la Committente.

3. Modalità di esecuzione del servizio e risorse impiegate

3.1. Il DPO prevede il compimento di:

- attività di monitoraggio degli strumenti e delle risorse impiegate per i trattamenti;
- attività di monitoraggio delle politiche aziendali (di accesso, di controllo, e, in generale, di trattamento dei dati personali);
- attività di verifica periodica e/o straordinaria;
- attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti della Committente;
- attività di formazione del personale;
- attività di cooperazione con le autorità di controllo;
- attività di aggiornamento.

3.2. Le parti concordano fin d'ora che il DPO possa avvalersi di collaboratori e/o sostituti o ausiliari (dipendenti, praticanti etc.) che agiranno sotto la sua responsabilità; per essi, altresì, garantisce gli adempimenti di legge discendenti dal rapporto in essere, nonché da quelli derivanti dal presente contratto. Sarà onere del DPO informare la Committente in merito alle attività svolte da tali soggetti e circa la loro posizione nei suoi confronti al fine di escludere possibili conflitti di interesse.

3.3. Le parti concordano fin d'ora che le attività del DPO ricevano una congrua pianificazione programmando accessi e verifiche secondo la disponibilità dei soggetti interessati nell'organizzazione della Committente.

3.4. Periodicamente saranno effettuate sessioni di audit al fine di verificare, tra l'altro:

- lo stato di applicazione della normativa di interesse in funzione dei trattamenti svolti dalla Committente;
- la necessità di dar seguito ad ulteriori valutazioni dei trattamenti in relazione alle modalità con cui essi vengono effettuati, in caso di nuove implementazioni;
- l'adeguatezza delle misure organizzative e tecniche implementate per la sicurezza dei dati trattati in relazione ai mezzi e agli strumenti coinvolti nel loro trattamento.

3.5. Il DPO riferisce delle attività svolte direttamente al vertice gerarchico della Committente e ad essa propone e raccomanda le attività da implementare nell'eventualità si rendano necessarie al fine di garantire la conformità ai requisiti del GDPR.

4. Durata e recesso

4.1. Il presente contratto ha effetto a partire dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Qualora una delle parti non ne dia disdetta entro due mesi dalla scadenza, lo stesso si intende automaticamente rinnovato.

E' data facoltà al DPO di poter recedere dal presente contratto anticipatamente dando almeno 30 giorni di preavviso alla Committente.

5. Corrispettivo

5.1. L'attività o le attività prestate dal soggetto, come sopra individuato, nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto devono ritenersi a titolo gratuito.

6. Obblighi e responsabilità del DPO

6.1. Il DPO agisce in piena autonomia e senza ingerenze da parte della Committente e riferendo direttamente al vertice gerarchico di questa per ogni attività che lo riguarda e che svolge in relazione al presente contratto. Il DPO esegue le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto di *best practice* ed usando la professionalità e la diligenza richiesta dalla normativa allo scopo applicabile e altresì dai codici di deontologici al cui rispetto è tenuto anche in funzione all'eventuale iscrizione in albi professionali. Il DPO garantisce in tal senso anche nei confronti di coloro che nel caso lo coadiuvano nello svolgimento delle

attività di cui al presente contratto (quali collaboratori, ausiliari e/o sostituti). Il DPO garantisce di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del GDPR, di possedere le qualità professionali richieste per il ruolo assunto, ovvero la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e la capacità di assolvere i compiti di cui alla clausola n. 2 del presente contratto, con la competenza e la diligenza richieste dal GDPR.

6.2. In relazione ai trattamenti posti in essere dalla Committente e alla protezione per essi richiesta, il DPO garantisce:

- la conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR;
- la familiarità con le operazioni di trattamento svolte del Titolare;
- la familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- la conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del Titolare designante.

6.3. Il DPO garantisce di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ed esclude di assumere impegni e responsabilità che possano compromettere la sua indipendenza e autonomia (anche nel caso o comunque di segnalare tempestivamente alla Committente situazioni di rischio in tal senso (cfr. comma 6.6.).

6.4. Il DPO garantisce piena accessibilità ai suoi servizi al fine garantendo la sua presenza nel territorio di competenza della struttura di **VENEZIA**.

6.5. Fatto salvo quanto richiesto dalla Committente o dagli obblighi di cooperazione e di informazione cui attende il DPO nei confronti dell'autorità di controllo e, nel caso, degli interessati cui i dati personali trattati dalla Committente si riferiscono, questi si impegna a mantenere riservate le informazioni reperite nell'esecuzione del presente contratto e aventi riguardo a documenti, dati, atti e informazioni ottenute dalla Committente e aventi riguardo ai trattamenti da essa svolti ai sensi e per gli effetti del suo ruolo di Titolare. In specie, il DPO si obbliga a mantenere il vincolo di segretezza su tutti i dati e le informazioni trattate in dipendenza dell'incarico ricevuto, a non rivelarle a persone non autorizzate ed a non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti, adempiendo ai detti obblighi anche in ragione dei codici di condotta e/o agli impegni deontologici a cui è assoggettato, allorché in specie applicabili. Fermo restando quanto sopra, è fatta, altresì, salva la facoltà di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti autorizzati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto ed eventualmente di diffonderli esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, senza, comunque, pregiudizio della riservatezza cui è impegnato.

E altresì il DPO è tenuto al rispetto di ogni normativa, ivi compresa quella avente riguardo alla proprietà intellettuale allorché applicabile, e, altresì, quella che limita l'accesso ai dati personali dalla conoscenza diffusa e indiscriminata o dalla loro indebita comunicazione a terzi. Ciò anche in considerazione degli strumenti che nel caso vengano utilizzati per la fornitura del servizio di che trattasi, per i quali il DPO si impegna a rispettare ogni più utile precauzione per la sicurezza e la riservatezza dei dati nell'eventualità mediante essi elaborati o per il loro tramite archiviati.

6.6. E' fatto obbligo al DPO di comunicare tempestivamente alla Committente ogni situazione che possa generare conflitto di interesse rispetto alle funzioni svolte nell'esercizio delle attività di cui al presente contratto.

6.7. Il DPO risponde dell'inadempimento degli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e da qualsiasi negligenza direttamente ascrivibile a questi e al personale impegnato nell'erogazione del servizio, manlevando, nei limiti consentiti, la Committente da ogni responsabilità che ne possa derivare.

6.8. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, in nessun caso il DPO risponderà dei danni cagionati dagli eventi che limiteranno o renderanno impossibile l'erogazione del servizio oggetto del presente contratto,

allorché dipendano da caso fortuito o forza maggiore o da cause comunque non imputabili al DPO e agli eventuali soggetti che lo coadiuvano nelle attività di che trattasi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato rispetto, da parte della Committente, di disposizioni di legge o regolamentari rilevanti ai fini della corretta erogazione del servizio;
- la non accuratezza, l'incompletezza e la scarsa qualità dei dati contenuti nei documenti trasmessi e messi a disposizione da parte della Committente;
- la mancata collaborazione della Committente e dei suoi referenti e la loro colpevole negligenza nella regolare prestazione del servizio;
- situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento del DPO;
- ogni altro evento non prevedibile e dipendente da fatti naturali o di terzi.

Il DPO non è personalmente responsabile in caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati. Spetta alla Committente garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, e si assume ogni e più ampia responsabilità nel caso di inosservanza. Il DPO potrà risponderne nei limiti del presente contratto, fatti comunque salvi i casi di dolo e colpa grave.

6.9. In ogni caso al DPO è garantita per tutta la durata del contratto e degli obblighi che ne discendono idonea copertura assicurativa del rischio assunto con il presente contratto, con primaria compagnia assicurativa con consegna di copia al DPO stesso.

7. Obblighi e responsabilità della Committente

7.1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 38 del GDPR, la Committente garantisce che il DPO sia coinvolto quanto prima possibile in ogni questione attinente la protezione dei dati. In particolare, la Committente garantisce che questi:

- sia invitato a partecipare su base regolare alle riunioni del management di alto e medio livello;
- sia presente ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati. Il DPO deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea;
- renda pareri a cui riservare sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordo, le parti concordano, fin d'ora, che saranno documentati i motivi per cui la Committente metta in atto comportamenti difformi alle raccomandazioni ricevute;
- sia consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

7.2. La Committente garantisce le risorse e i mezzi di cui il DPO ha bisogno. In particolare, essa deve assicurare:

- supporto attivo delle funzioni del DPO da parte da parte degli organismi previsti dalla struttura;
- supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale;
- supporto nella regolare esecuzione delle attività commissionate e nel loro svolgersi secondo le tempistiche programmate e/o richieste;
- accesso garantito ad altri servizi (risorse umane, ufficio giuridico, IT, sicurezza, ecc.) così da fornire supporto, informazioni e input essenziali;
- formazione permanente.

La Committente deve, altresì, garantire che il DPO non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui alla precedente clausola n. 2 e che, quindi, questi adempia le sue funzioni e i compiti su di esso

incombenti in maniera indipendente, senza comunque che ciò comporti che il DPO disponga di un margine decisionale superiore al perimetro dei compiti che ad esso sono assegnati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 del GDPR. L'indipendenza riconosciuta è garantita, altresì, dal divieto di (o anche dalla semplice diffida a) rimuovere e/o penalizzare il DPO, per l'attività svolta in osservanza degli obblighi assunti nella specifica funzione e comunque qui considerati, anche ponendo fine al presente contratto, fatto comunque salvo quanto previsto per il corretto esercizio del diritto di recesso da parte della Committente. Né la Committente deve attribuire eventuali altri compiti e attività che possano dare adito a conflitti di interesse con quelli relativi alla funzione di DPO.

7.3. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Committente si impegna, assumendosene ogni responsabilità:

- a comunicare tutte le informazioni e a porre in essere comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare il DPO nello svolgimento del servizio, rimanendo responsabile della correttezza, veridicità ed esaustività delle informazioni fornite, e provvedendo agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso del tempo;
- a comunicare le eventuali variazioni che intende apportare per rendere il servizio funzionale a nuove esigenze nel caso sopravvenute e allo scopo trovare un accordo con il DPO che soddisfi le richieste e gli obblighi economici nel caso conseguenti.

7.4. E' rimesso alla Committente il compito di:

- definire *best practice* e anche regole interne che prevedano le ipotesi di conflitto di interesse onde evitarli;
- fornire, laddove necessario, informative ai dipendenti, agli amministratori, e, ove pertinente, ad altri aventi causa, relative ai compiti specificamente affidati al DPO, con particolare riguardo alla conduzione della DPIA e al coinvolgimento del DPO;
- definire linee guida interne ovvero programmazioni in materia di protezione dei dati che indichino i casi di consultazione obbligatoria del DPO;
- pubblicare i dati di contatto del DPO e di comunicarli alle pertinenti autorità di controllo;
- comunicare il nominativo e i dati di contatto del DPO a dipendenti, amministratori ed eventuali collaboratori, in base alle occorrenze.

7.5. La Committente manleva il DPO dalla responsabilità dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati a terzi a causa dell'inadempimento degli obblighi assunti, ciò anche per conto dei suoi dipendenti, consulenti o collaboratori.

7.6. In ogni caso, la Committente rimane consapevole che le scelte operate con il presente contratto non fanno venir meno gli obblighi e le responsabilità che la riguardano direttamente quale Titolare del trattamento dei dati personali nell'osservanza della conformità al GDPR.

8. Obblighi di riservatezza

8.1 Le parti manterranno strettamente riservati tutti i dati e le informazioni ottenuti in esecuzione del presente contratto e si obbligano a non divulgarli ad alcuno, in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in mancanza di consenso dell'altra parte, fatto salvo quanto necessario per permettere la realizzazione di tutte le attività connesse in maniera diretta e indiretta all'esecuzione del servizio e alla sua gestione.

8.2. Le parti si obbligano in tal senso per loro e per i loro dipendenti e collaboratori, anche autonomi, nonché fornitori terzi, e i dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, con cui nell'eventualità sussistano accordi aventi rilievo in ordine alle presenti pattuizioni.

8.3. Le parti non saranno comunque tenute ad osservare l'obbligo di cui ai precedenti commi in caso di informazioni, dati e comunicazioni divenuti di dominio pubblico o ove esse siano in possesso di chi li riceve già prima che la divulgazione abbia avuto luogo o ancora ove siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza.

8.4. Fatto salvo quanto al precedente punto gli obblighi ivi considerati devono intendersi vincolanti tra le parti anche dopo la cessazione dei rapporti tra esse, per qualsivoglia motivo o causa, e senza limiti temporali.

9. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

9.1. Fatto salvo quanto specificato nelle altre clausole contrattuali, l'inadempimento anche parziale purché rilevante, delle seguenti obbligazioni ivi assunte dal DPO darà facoltà/potere alla Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. In particolare l'evento patologico determinante gli effetti detti riguarda la violazione degli obblighi assunti dal DPO e di cui alle clausole relative a: oggetto del servizio e le relative modalità di esecuzione, gli obblighi e responsabilità del DPO; gli obblighi di riservatezza e la cessione del contratto; nonché comportano la risoluzione ai sensi della normativa richiamata, il sopravvenire di circostanze che provochino la perdita dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi aderiti e comunque il sopravvenire di circostanze che determinino la perdita in capo al DPO delle garanzie, anche economiche, richieste per la prosecuzione del rapporto.

Identica facoltà/potere è riconosciuta al DPO nei confronti della Committente per l'inadempimento, anche parziale purché rilevante, e fatto salvo il risarcimento del danno, delle seguenti obbligazioni da questa assunte e di cui alle clausole relative a: le condizioni economiche e di pagamento, gli obblighi e le responsabilità della suddetta; gli obblighi di riservatezza e la cessione del contratto.

9.2. La risoluzione avrà effetto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante raccomandata A/R, che la parte che intende risolvere il contratto invierà all'altra, specificando quale inadempimento, tra quelli sopra descritti, ne ha dato causa.

9.3. In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il DPO si impegna a dare l'assistenza necessaria per far sì che le attività commissionate possano continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni e l'ausilio necessario al passaggio delle competenze, della documentazione prodotta e dei supporti ove essa è archiviata e conservata.

10. Comunicazioni ed elezione di domicilio

10.1. Fatte salve le diverse previsioni infra specificate, tutte le comunicazioni tra le parti aventi riguardo le presenti pattuizioni devono essere inviate tramite mail ai seguenti indirizzi:

per la Committente: info@cislscuolavenezia.it

per il DPO: fabrizia.decuia@cisl.it

10.2. Ai fini del presente contratto e in particolare di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata, la Committente dichiara di eleggere domicilio in **VENEZIA – MESTRE VIA CA' MARCELLO 10**. Il DPO, ai

medesimi scopi, dichiara di eleggere domicilio in Roma, via A. Bargoni, 8. Fermo restando l'obbligo per entrambi di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio.

11. Tutela dei dati personali

11.1. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto e conosciuto l'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR e dunque di essere venute a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei loro dati personali.

12. Legge applicabile

12.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La lingua è la lingua italiana. Nel caso di traduzione in altre lingue, i dubbi interpretativi saranno risolti sulla base della versione italiana.

13. Rinvio

13.1. Per quanto ivi non espressamente previsto e disciplinato si rimanda e si fa rinvio alla normativa, alle disposizioni codicistiche e regolamentari, di matrice nazionale ed europea, vigenti e applicabili alla materia e al presente contratto.

14. Modifiche del contratto

14.1 Fermo restando quanto infra previsto sul punto, qualunque modifica al presente contratto o dei suoi allegati, per patto espresso tra le parti, non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

14.2 Ogni diversa forma è dunque espressamente esclusa e vietata.

15. Controversie

15.1. Le parti determinano che il presente contratto è sottoposto alla giurisdizione italiana. Le parti, altresì, convengono che per qualunque controversia dovesse insorgere tra la stesse in ordine alla validità, alla interpretazione o all'esecuzione delle stesse, ad eccezione di quelle eventualmente affinenti a diritti di proprietà intellettuale o industriale da devolvere alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale o intellettuale ordinariamente competenti, sarà esclusivamente competente il FORO di Roma.

16. Disposizioni finali

16.1. Il presente contratto supera e sostituisce ogni altro precedente accordo avente riguardo all'identico oggetto e in uso dalle parti.

16.2. La circostanza per cui una delle parti non faccia valere i diritti riconosciuti da una o più clausole di cui alle presenti condizioni non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne anche nel tempo la puntuale e rigorosa osservanza.

16.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole, o di parte di esse, del presente incarico non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto ex art. 1419 del codice civile.

17. Allegati


17.1. Si allegano, in copia, per formarne parte integrante e sostanziale:

Letto, firmato e sottoscritto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. De'.

MESTRE 17 MAGGIO 2018

*Il Segretario Generale
CISL Scuola di Venezia
Mariano MARETTO*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. MARETTO'.